ALLEGATO "A" AL N. 11062 DI REP. N. 7063 PROGR.

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione "FONDAZIONE ORIZZONTI DEL FANCIULLO Ente Filantropico - ETS".

La Fondazione ha natura di ente filantropico del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente filantropico - ETS".

2. SEDE

La Fondazione ha sede in Varese, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nei trenta giorni successivi, il relativo verbale dovrà essere depositato presso il Registro Unico degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. SCOPO, ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITA' ACCESSORIE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale e non ha scopo di lucro, ed è apartitica e aconfessionale.

La Fondazione si propone di svolgere attività umanitarie solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale così come riconosciute e qualificate all'articolo 37 del D.lgs. n. 117/2017 al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a suo sostegno.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria, socio sanitaria, della beneficenza, della istruzione e formazione professionale, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio.

Inoltre la Fondazione si propone altresì di svolgere attività con finalità culturali e artistiche a supporto del patrimonio storico, culturale, delle arti visive e performative, artistiche, educative e familiari.

Promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione culturale e sociale, individuate dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 5 - comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri Enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, sia concorrendo a contribuire economicamente e/o con beni.

Al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, la Fondazione può acquistare, detenere e gestire beni immobili da destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale ovvero da concedere in locazione o comodato a enti del Terzo settore o cooperative sociali che svolgano nell'immobile attività di interesse generale coerenti con le finalità della Fondazione.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, ed infine la gestione del patrimonio e la destinazione dei fondi, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni da persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
- la Fondazione adotta procedure nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di ottimizzare le risorse ed il relativo impatto;
- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

A tal fine, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

In dettaglio la Fondazione sostiene e promuove le attività di interesse generale indicate dal D.lgs. 117/2017 - articolo 5 - 1° comma alle lettere d, f, g, i, l, u, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017;

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, a tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate a sensi di legge.
Lo scopo della Fondazione si realizza anche attraverso concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni, purché preordinate al suo conseguimento.

4. PATRIMONIO E MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:
- la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore;
- nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente in altra forma prevista dal Codice del Terzo Settore che consenta di mantenere l'iscrizione al RUNTS, ovvero la fusione con altro ETS iscritto al RUNTS, ovvero lo scioglimento con devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
b) dei redditi del patrimonio;
c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;
d) dei contributi ed erogazioni liberali di sostenitori ed aderenti;
e) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
f) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare principalmente le risorse derivanti da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, raccolte fondi e rendite del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

5. ORGANI

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione (ove ricorrano i presupposti di legge).

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque a un massimo di dodici compreso il Presidente.
La maggioranza dei membri del Consiglio deve sempre essere equamente divisa tra i discendenti in linea retta del Dr. Franco Pavesi nato a Milano il 14 maggio

1922 e il Dr. Giovanni Panza nato a Milano il 1° dicembre 1962 o suoi discendenti ovvero in alternativa da membri da loro indicati.

Nel caso di estinzione dei discendenti di una delle due famiglie, la maggioranza dei Consiglieri dovrà sempre essere di nomina della famiglia Fondatrice superstite.

Il Consiglio provvede alla propria rigenerazione ogni triennio, nel rispetto di quanto sopra indicato circa la composizione del Consiglio, mediante cooptazione dei Consiglieri a qualsiasi titolo cessati o di nuovi membri fino al numero massimo di Consiglieri suindicato.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

I Consiglieri resteranno in carica sino alla redazione e approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano i soggetti che li hanno nominati né ad essi rispondono.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne promuove la sostituzione da parte dei soggetti titolari del potere di designazione come sopra indicato.

Il componente di nuova nomina scade unitamente agli altri consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito sino a quando rimane in carica almeno la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente e, di conseguenza, atto a porre in essere il meccanismo di cooptazione. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esso si considera decaduto e i membri ancora in carica si limitano alla gestione provvisoria e curano l'integrale e tempestiva ricostituzione del Consiglio.

7. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi e determina le categorie e i criteri di ammissione degli Aderenti e l'ammontare delle contribuzioni minime annue per la categoria degli Aderenti;

b) redige e pubblica al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dell'esercizio e la relazione annuale sulle attività svolte previa approvazione dei medesimi da parte del Consiglio; approva il preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 novembre di ogni anno;

c) nomina il Presidente e il Vicepresidente;

d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e) amministra il patrimonio della Fondazione;

f) predispone i regolamenti della Fondazione quali eventualmente (i) per le nomine dei Consiglieri e (ii) degli Aderenti alla Fondazione;

g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, in conformità alle norme di diritto privato, con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge;

h) nomina, se del caso, il Segretario Generale ed il Tesoriere della Fondazione e ne determina compiti e funzioni, nonché il trattamento giuridico ed economico con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge;

i) istituisce commissioni e comitati per attività particolari della Fondazione, designandone i componenti e stabilendone i regolamenti con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge;

l) delibera le modifiche allo statuto e le iscrive al Runts nei modi di legge;

m) il Consiglio convoca almeno una volta all'anno gli Aderenti per informarli sull'attività e l'andamento economico della Fondazione.

Il Consiglio, fatti salvi i poteri di legge e quelli di cui ai punti a, b, c, e ed m, può delegare gli altri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; inoltre può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

8. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima con le medesime modalità.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
Gli aventi diritto ad intervenire dovranno essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti dovranno dichiararsi sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato; altrimenti, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio fra i discendenti delle Famiglie Fondatrici o nel caso in cui non vi siano discendenti in Consiglio, fra uno dei membri da queste designato.

Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

10. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

In caso di organo collegiale, lo stesso si compone di tre o cinque membri effettivi e devono essere nominati anche due membri supplenti. Il suo Presidente è nominato con delibera consiliare.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati; ad essi si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di sostituzione di un Sindaco, per morte, decadenza o rinunzia all'incarico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2401 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti, In tal caso, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, anche in via esclusiva, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso le riunioni si intendono tenute nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età.

11. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno e salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la

corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove previsto) alle risultanze delle scritture contabili.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

12. GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.
I compensi eventualmente deliberati non possono in nessun caso eccedere i limiti stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente in materia di ETS.

13. ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCI E LIBRI CONTABILI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare annualmente il bilancio di esercizio da pubblicare annualmente al RUNTS entro il mese di giugno dell'anno successivo.
La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
La Fondazione nei casi previsti all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei contenuti previsti dal citato Decreto Legislativo, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle erogazioni. Al bilancio deve

inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale se nominato.
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.
La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

14. SCIOGLIMENTO

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si estingue.
In caso di scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.

15. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e quelle in tema di Enti del Terzo Settore con particolare riferimento a quanto previsto per gli Enti Filantropici.

F.TO

GIOVANNI BATTISTA ANGELO MARIA PANZA

ELISA MARIA SABINA PAVESI

UGO GIANFRANCO ANTONIO PAVESI

ELENA BORACCHI

STEFANIA TALARICO

ALESSANDRO CANNAVO'

ROBERTA FERDINANDA RABINO

MARIO CARLO FERRARIO

LUCA LAUDATO teste

MICHELA MORRA teste

MADDALENA FERRARI Notaio